

## ALIQUOTE IMU 2023

1) Aliquota ordinaria :

**10,6 PER MILLE**

2) Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7):

**4 PER MILLE – € 200 DETRAZIONE**

3) Aliquota per abitazioni, e relativa pertinenza C/6, concesse in locazione con contratto registrato a norma dell'art.2, comma 3, L.431/1998 a soggetti che le utilizzano come abitazione principale ai sensi dell'art.4 del Regolamento comunale IMU. A tali casi si applica inoltre la riduzione di cui all'art.1, comma 760, L.160/2019 (l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento):

**6,45 PER MILLE (Aliquota già al netto della riduzione art.1, comma 760, L.160/2019. Dall'anno 2020 l'aliquota deliberata è pari al 8,6 per mille.)**

4) Aliquota per abitazioni locate a canone concordato nei casi previsti dalla L.431/1998 che usufruiscono della riduzione di cui all'art.1, comma 760, L.160/2019 (l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento). Tipologie diverse da quella alla quale si applica l'aliquota 0,86% :

**7,95 PER MILLE (Aliquota già al netto della riduzione art.1, comma 760, L.160/2019. Dall'anno 2020 l'aliquota deliberata è pari al 10,6 per mille.)**

5) Aliquota per abitazioni, e relativa pertinenza C/6, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado che utilizzano le stesse come abitazione principale ai sensi dell'art.3 del Regolamento comunale IMU. L'applicazione dell'aliquota agevolata per le abitazioni, e relativa pertinenza C/6, se richiesta, spetta in abbinamento alla riduzione di imponibile di cui all'art.1, comma 747, lettera c), solo alle condizioni ivi previste, (\*) altrimenti si applica solo l'aliquota agevolata.

**9,9 PER MILLE**

(\*) Base imponibile ridotta del 50 per cento a condizione che ci sia un contratto registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

6) Dal 1.1.2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esentati dall'IMU ex Legge n. 160/2019 art. 1, comma 751.